

Accordo tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale

Integrazione al trattamento minimo (ITM) – Allegato n. 5

Normativa di riferimento:

L'articolo 2, paragrafo 4, rubricato “Campo di applicazione materiale”, recita: “*Il presente Accordo non si applica alle legislazioni dei due Stati contraenti relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall'art. 16.*”

L'articolo 9, rubricato “Esportabilità delle prestazioni in denaro”, recita: “*Salvo quanto diversamente disposto nel presente Accordo, i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo, nel rispetto delle normative nazionali.*”

L'articolo 11, rubricato “Totalizzazione”, recita: “*Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.*”

L'articolo 16, rubricato “Pensioni minime”, recita: “*(1) Ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all'art. 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio. (2) L'integrazione al trattamento minimo di cui al comma precedente fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.*”

ITM RESIDENTI IN ITALIA		
	DECORRENZA PENSIONE	
REGIME	ANTE ACCORDO	POST ACCORDO
Nazionale	L'ITM spetta al residente in Italia	L'ITM spetta al residente in Italia
Internazionale in applicazione dell'Accordo	Non esistono disposizioni sulla totalizzazione	L'integrazione al trattamento minimo spetta dal 1° luglio 2025, in base a quanto previsto dall'art. 11 dell'Accordo, in presenza del requisito reddituale, a prescindere dal requisito contributivo di almeno 520 settimane

ITM RESIDENTI IN ALBANIA		
	DECORRENZA PENSIONE	
REGIME	ANTE ACCORDO	POST ACCORDO
Nazionale	L'ITM è esportabile e spetta al residente in Albania	L'ITM è esportabile ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo di base e spetta al residente in Albania
Internazionale in applicazione dell'Accordo	Non esistono disposizioni sulla totalizzazione	L'ITM del pro-rata italiano non è esportabile ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo

ITM RESIDENTI IN UNO STATO TERZO EXTRA UE		
	RESIDENZA TITOLARE PENSIONE	
REGIME	RESIDENZA ITALIA	RESIDENZA STATO TERZO EXTRA UE
Nazionale	L'ITM spetta ai residenti in Italia	L'ITM è esportabile nello Stato terzo extra UE nel rispetto del requisito reddituale
Internazionale in applicazione dell'Accordo	L'ITM spetta ai residenti in Italia	L'ITM è esportabile nello Stato terzo extra UE in forza dell'art. 9 dell'Accordo, nel rispetto del requisito reddituale e contributivo di almeno 520 settimane

ITM PENSIONE IN REGIME UE		
	RESIDENZA TITOLARE PENSIONE	
REGIME	RESIDENZA ITALIA	RESIDENZA ESTERA
Nazionale	L'ITM spetta ai residenti in Italia	L'ITM non è esportabile in uno Stato che applica i Regolamenti UE
Internazionale in regime UE	L'ITM spetta ai residenti in Italia	L'ITM non è esportabile in uno Stato che applica i Regolamenti UE
Internazionale in regime UE	L'ITM spetta ai residenti in Italia	L'ITM è esportabile in Albania nel rispetto del requisito reddituale e contributivo di almeno 520 settimane